



ATTIVA PROFESSIONE

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
 - DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA, aggiornate in base alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024”.

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Attiva Professione LIBERALE – CED



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità civile professionale per danni causati a terzi in maniera involontaria nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare come responsabile civile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali causate a terzi in maniera involontaria nell'esercizio dell'attività professionale di Centro di elaborazione dati, svolta nei termini e limiti stabiliti dalla normativa in vigore e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa.

- ✓ Sono comprese sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti.

L'Assicurazione opera anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ acquisizione di dati e loro registrazione, trascrizione, codifica, controllo;
- ✓ elaborazione dati e gestione delle informazioni fornite dai clienti tramite apparecchi elettronici e videotermini.

L'Assicurazione opera anche per richieste di risarcimento che derivano da:

- ✓ fatto doloso o colposo delle persone addette allo studio dell'Assicurato, compresi i praticanti.

L'Assicurazione comprende le seguenti garanzie sempre operanti:

- ✓ Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori
- ✓ Errato trattamento dei dati personali
- ✓ Firma Elettronica Avanzata (FEA)
- ✓ Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il Limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

Sono inoltre disponibili garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

TUTELA LEGALE

La garanzia tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche in materia fiscale e amministrativa);
- ✓ difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale e amministrativa), **solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o in caso di infondatezza di reato o derubricazione da Doloso a colposo;**
- ✓ presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria;**
- ✓ presentare opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge;
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato **solo se presente la Garanzia di RC.**

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale (**da rimborsare entro 60 giorni**);
- ✓ attività di Litigation Public Relation necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.

Sono inoltre disponibili garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✗ **Non sono considerati terzi:** i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli; tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio; le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

- ✗ **Sono esclusi i rischi relativi a:** danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato è abilitato, o dall'esercizio di funzioni di carattere pubblico e privato; danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore; fatti o atti, che generano Sinistri, di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione; danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato; danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o ripetuti determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata; qualsiasi tipo di Danno materiale; sanzioni, multe, ammende e penali a carattere punitivo o esemplare inflitte all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento; attività di programmazione ed elaborazione di dati, finalizzate al servizio bancario, assicurativo e aeronautico; pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati; spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati; attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali; perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione; responsabilità assunte dall'Assicurato in maniera volontaria e che non derivano dalla legge; errori, omissioni o ritardi nella stipula, modifica, variazione di Polizze di assicurazione e nel pagamento di Premi di assicurazione; insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolge l'Assicurato; Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate, dall'attività di gestione di patrimoni, di consulenza organizzativa, finanziaria, strategia o di alta direzione (per esempio l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende); danni causati dalle imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore, e da quelle che sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate; danni di qualsiasi natura che derivano, anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene asbesto; danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; emissione di onde e di campi elettromagnetici.

- ✗ **Esclusione Cyber Risk:** sono escluse perdite, pretese, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione di qualsiasi Dato informatico compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati.

TUTELA LEGALE

- ✗ **La garanzia non opera per:** Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di un provvedimento definitivo di

archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo); Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere; Controversie e procedimenti che riguardano lo svolgimento dell'attività medica o sanitaria; fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; materia amministrativa, fiscale e tributaria (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalle garanzie accessorie); Controversie di Diritto civile salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie Garanzia contrattuale, Vertenze clienti e recupero crediti Italia, Vertenze clienti e recupero crediti UE e Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia; Controversie con il proprio datore di lavoro salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria Vertenze di lavoro; Controversie in qualità di asseveratore; Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria Fisco e previdenza; Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale; procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative; opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria; Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile; richieste di risarcimento di danni causati per le quali: l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che: stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato; non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Sono inoltre previste alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili, indicate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prevedono Limiti di risarcimento, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti che sono riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto e in Polizza.

Sono inoltre presenti termini di aspettativa riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
 - ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione opera per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nelle garanzie accessorie *Fisco e previdenza*, *Vertenze clienti e recupero crediti Italia* e *Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia*.
- Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- all'attivazione delle garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità Civile**, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- comunicare subito richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto e mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili.
- **in caso di Sinistro di Tutela Legale**, presentare denuncia in maniera tempestiva a DAS o a Generali Italia, far pervenire in maniera tempestiva a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'indennizzo e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua).

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso per Sinistro da parte di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di Premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

Se pattuita la Retroattività, l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo, per il numero di anni pattuito.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, se acquistata l'Ultrattività per cessazione dell'attività, le richieste di risarcimento relative a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista) e fino alla data di cessazione dell'attività, sono coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore anche se ricevute nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività, a fronte del pagamento del relativo Premio in un'unica soluzione.

Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in garanzia se si verifica **trascorsi 90 giorni** dalla stipula del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, **con comunicazione scritta di disdetta da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza** della Polizza.

Se la **durata è superiore a 5 anni** ed è stata applicata la relativa riduzione di Premio, il Contraente può **recedere dopo il termine di 5 anni con preavviso di almeno 30 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia ha facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con comunicazione da inviare entro tale termine.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Professione LIBERALE – CED

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- **Estensione del novero dei terzi:** sono considerate terze le società qualificabili rispetto all'Assicurato come controllanti, collegate o controllate, quando l'Assicurato ha un contratto di fornitura documentabile del servizio relativo all'attività oggetto dell'Assicurazione.
- **Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017):** per danni accaduti, non noti, nel periodo di validità della Polizza e denunciati entro 10 anni.
- **Deeming clause:** per circostanze note che potrebbero produrre un Sinistro dopo la validità dell'Assicurazione.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Retroattività penale:** per i procedimenti penali (come coperti dalla garanzia base) anche per Eventi accaduti prima dell'acquisto della Polizza, ma di cui si è avuta conoscenza solo nel periodo di validità della stessa.
- **Prolungamento postuma:** per Eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni pattuiti.
- **Continuità penale:** per gli Eventi assicurativi accaduti durante la validità della precedente Polizza di Tutela legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale Polizza.
- **Garanzia contrattuale:** per Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle Controversie.
- **Vertenze clienti e recupero crediti Italia/Vertenze clienti e recupero crediti UE:** difesa per richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la Responsabilità civile professionale attiva; affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti. Opera solo in Italia o in Unione europea, a scelta del Contraente.
- **Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia:** per la risoluzione amichevole in Italia, in ambito stragiudiziale, di Controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle Controversie.
- **Garanzia Cyber:** difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari e violazione dei dati personali.
- **Vertenze di lavoro:** per sostenere le vertenze che derivano dal contratto di lavoro dell'Assicurato dipendente.
- **Fisco e previdenza:** per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; per affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori:** Limite di risarcimento 2.000,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per anno.
- **Errato trattamento dei dati personali:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 250.000,00 euro.
- **Firma Elettronica Avanzata (FEA):** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 500.000,00 euro.
- **Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 30% Massimale RC.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – GARANZIE ACCESSORIE

- **Estensione del novero dei terzi:** nei limiti del Massimale RC

TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Spese per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento:** fino a 5.000,00 euro.
- **Spese per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato:** Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro.
- **Spese per difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – per la citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile:** fino a 1.000,00 euro per Sinistro.
- **Attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media):** fino a 5.000,00 euro per Sinistro (opera solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS).

TUTELA LEGALE - GARANZIE ACCESSORIE

- **Tutte le garanzie accessorie operano nei limiti del Massimale della garanzia Tutela legale, con i seguenti sottolimiti:**
- **Garanzia Contrattuale:** fino a 1.000,00 euro per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.
- **Vertenze clienti e recupero crediti Italia/UE:** Limite di indennizzo 50% Massimale Tutela legale, nel caso in cui l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera o in caso di mancata risposta dell'assicuratore.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente - persona fisica o impresa - che ha espresso il bisogno di protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai professionisti o imprenditori che esercitano una professione liberale.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 17,60% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - arbitrato per le Garanzie di Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio_clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket - antiusura) per le Garanzie di Responsabilità civile e 21,25% per le Garanzie di Tutela legale .
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - PROFESSIONE LIBERALE - CED

PAG.

PRESENTAZIONE PRODOTTO	1
DEFINIZIONI COMUNI	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	5
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	7
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	7
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	7
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni	7
• Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	7
• Errato trattamento dei dati personali	8
• Firma Elettronica Avanzata (FEA)	8
• Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	8
Art. 1.3 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento	8
 Ci sono limiti di copertura?	8
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO	8
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	9
Art. 1.4 Estensione del novero dei terzi	9

	Che cosa NON è assicurato?	9
	Art. 1.5 Esclusioni	9
	Art. 1.6 Soggetti non considerati terzi	10
	Dove vale la copertura?	11
	Art. 1.7 Validità territoriale	11
	NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	12
	Che cosa è assicurato? Garanzia base	12
	Art. 1.1 Tutela legale	12
	Art. 1.2 Chi è Assicurato	13
	Art. 1.3 Attività e beni assicurati	14
	Ci sono limiti di copertura? Garanzia base	14
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	14
	Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	14
	Art. 1.4 Retroattività penale	15
	Art. 1.5 Prolungamento postuma	15
	Art. 1.6 Continuità penale	15
	Art. 1.7 Garanzia Contrattuale	16
	Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti Italia	16
	Art. 1.9 Vertenze clienti e recupero crediti UE	17
	Art. 1.10 Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia	18
	Art. 1.11 Garanzia Cyber	18
	Art. 1.12 Vertenze di lavoro	18
	Art. 1.13 Fisco e previdenza	18
	Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie	19
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	19
	Che cosa NON è assicurato?	19
	Art. 1.14 Esclusioni	19
	Art. 1.15 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie	20
	Art. 1.16 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia	20
	Dove vale la copertura?	21
	Art. 1.17 Validità territoriale	21
	NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	23
	Che obblighi ho?	23
	Quali obblighi ha l'impresa	
	Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione	23
	Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio	23
	Art. 2.3 Altre assicurazioni - secondo rischio	23

Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti	23
Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente	23
Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	23
 Quando e come devo pagare?	24
Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato	24
Art. 2.8 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio	24
Art. 2.9 Oneri	25
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	25
Art. 2.10 Durata dell'assicurazione	25
Art. 2.11 Validità temporale - Retroattività	26
Art. 2.12 Ultrattività per cessazione dell'attività (Postuma)	26
Art. 2.13 Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)	27
Art. 2.14 Deeming Clause	26
 Come posso disdire la Polizza?	27
Art. 2.15 Diritto di ripensamento	27
Art. 2.16 Disdetta e Recesso	27
Art. 2.17 Recesso in caso di sinistro	28
Art. 2.18 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	28
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	30
 Che obblighi ho?	30
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 3.1. Denuncia del Sinistro	30
Art. 3.2. Obblighi in caso di sinistro	30
Art. 3.3. Gestione della vertenza di danno e spese legali	30
Art. 3.4. Termine per il pagamento del sinistro	30
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	32
 Che obblighi ho?	32
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia	32
Art. 3.2 Denuncia del sinistro	32
Art. 3.3 Gestione del sinistro	32
Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato	33
Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro	33
Art. 3.6 Esonero di responsabilità	34
Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro	34

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa per il **Centro di elaborazione dati** per quanto tenuto a pagare – come responsabile civile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento per Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria a terzi.

La garanzia opera anche per lo svolgimento delle attività di:

- acquisizione di dati e loro registrazione, trascrizione, codifica, controllo;
- elaborazione dati e gestione delle informazioni fornite dai clienti tramite apparecchi elettronici e videoterminali.

La copertura opera anche per le richieste di risarcimento che derivano da fatto doloso o colposo delle persone addette allo studio dell'Assicurato, compresi i praticanti.

Sono comprese sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti.

L'offerta prevede anche una copertura di Tutela legale.

Le Condizioni di Assicurazione contengono le norme che disciplinano il contratto e sono composte da:

- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che disciplinano la sezione Tutela legale (se acquistata)
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale (norme comuni a tutte le garanzie attivate)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Tutela legale (se acquistata)

Funzionamento

Le garanzie Responsabilità civile e Tutela legale possono essere attivate insieme o anche da sole.

Le garanzie accessorie sono attivabili nel rispetto delle regole illustrate nella Tabella delle garanzie.

Le garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale Comprende: - Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori - Errato trattamento dei dati personali - Firma Elettronica Avanzata (FEA) - Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività		
-	Estensione del novero dei terzi	Attivabile con Responsabilità civile professionale
	Deeming Clause	Attivabile con Responsabilità civile professionale
	Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)	Attivabile con Responsabilità civile professionale
	Ultrattività per cessazione dell'attività (Postuma)	Attivabile con Responsabilità civile professionale in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione

Tutela legale Comprende: - difesa in un procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione (anche fiscale e amministrativa); - difesa in un procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale ed amministrativa), solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto, in caso di infondatezza della notizia di reato o di derubricazione del reato da Doloso a colposo; - presentazione di opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria; - presentazione di opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge; - assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi; - difesa da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (solo se presente la garanzia di RC); - supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni; - attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.		
	Retroattività penale	Attivabile con Tutela legale
	Prolungamento postuma	Attivabile con Tutela legale
	Continuità penale	Attivabile con Tutela legale
	Garanzia Contrattuale	Attivabile con Tutela legale
	Vertenze clienti e recupero crediti Italia	Attivabile con Tutela legale solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti UE
	Vertenze clienti e recupero crediti UE	Attivabile con Tutela legale e solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti Italia

	Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	Attivabile con Tutela legale e selezionabile solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale
	Garanzia Cyber	Attivabile con Tutela legale
	Vertenze di lavoro	Attivabile con Tutela legale
	Fisco e previdenza	Attivabile con Tutela legale

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Lettera iniziale maiuscola:** per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro di Responsabilità civile professionale, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

PEC: generaliiitalia@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

In caso di Sinistro di Tutela legale, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde 800 880 880

+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

- alla mail: sinistri@das.it.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare la documentazione contrattuale;
- pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	Contratto di assicurazione
Contraente	Soggetto che stipula l'Assicurazione
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata
Scoperto	Importo espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico
Circostanza	Qualsiasi rilievo o contestazione, o qualsiasi atto o fatto, scritto o espresso, direttamente verso l'Assicurato, che riguarda la sua condotta, da cui può trarre origine una richiesta di risarcimento in relazione a un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipula della Polizza
Danno materiale	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico
Incidente cyber	- Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori o omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico; - qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori o omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico
Limite di risarcimento	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese relativo a una specifica garanzia. Il Limite di risarcimento non è in aggiunta al Massimale di Polizza ma è una parte dello stesso
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico
Massimale	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare (per Sinistro e per anno) ai terzi danneggiati per i Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia dell' Assicurazione
Mediazione	Istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili

Perdita patrimoniale o Danno patrimoniale	Pregiudizio economico, che non deriva da morte, lesioni a persone o danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione autorizzata da Generali Italia, in seguito a un Sinistro risarcibile
Retroattività	Periodo che precede la data di decorrenza del contratto assicurativo durante il quale l'Assicurato ha commesso fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi che hanno generato un Sinistro denunciato per la prima volta all'Assicurato e a Generali Italia durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o durante il periodo di Ultrattività, se previsto
Sinistro	Si intende: • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente di una richiesta di risarcimento; • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente dell'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei loro confronti per ottenere il risarcimento di Danni patrimoniali; • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente della notizia formale dell'avvio nei loro confronti di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica; • qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato o il Contraente vengono a conoscenza e che ragionevolmente può dar seguito a richieste di risarcimento nei loro confronti indennizzabili ai sensi della presente Polizza, anche pervenute dopo la scadenza dell'Assicurazione (se acquistata la garanzia accessoria Deeming Clause)
Sistema informatico	Computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Ultrattività	Periodo di copertura successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che può essere acquistato dal Contraente, durante il quale viene prorogata l'efficacia della Polizza per la denuncia di Sinistri relativi a fatti colposi che si sono verificati prima della scadenza della Polizza

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato	Procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria che le Parti possono scegliere per evitare o definire una Controversia. È parificata a un'azione in giudizio
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal Diritto civile
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito; di regola è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso
D.A.S.	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it a cui Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale, in relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164
Delitto	Tipologia di reato, punito con multa, reclusione o entrambe
Diritto civile	Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro
Fatto illecito	Fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico che provoca un danno ingiusto

Libro Unico del Lavoro	Supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo
Litigation PR	Insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato
Massimale	Importo massimo per cui D.A.S. risponde per ogni Sinistro
Parti	Contraente e D.A.S
Risoluzione amichevole delle controversie	Attività svolta per tentare una composizione amichevole della controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria
Sinistro	Fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di chi perde la causa e a favore della parte vittoriosa. Per questa Polizza, sono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero a carico della controparte
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte)
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, mettono fine a una Controversia

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino al Massimale indicato in Polizza**, di quanto questo è tenuto a pagare come responsabile civile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di **Centro di elaborazione dati, svolta nei termini e limiti stabiliti dalla normativa in vigore e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa**.

La garanzia opera anche per lo svolgimento delle attività di:

- acquisizione di dati e loro registrazione, trascrizione, codifica, controllo;
- elaborazione dati e gestione delle informazioni fornite dai clienti tramite apparecchi elettronici e videotermini.

L'Assicurazione opera anche per la Responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento che derivano da fatto doloso o colposo delle persone addette allo studio dell'Assicurato, compresi i praticanti.

Sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione della Franchigia se indicata in Polizza.

Per le garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento al netto dell'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto o la Franchigia della garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando al risarcimento la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal Sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.



Come si applicano Franchigia e Scoperto?

Esempio: Scelta sulla garanzia base RC professionale la Franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia Errato trattamento dei dati personali che prevede uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro

- In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con risarcimento determinato di 10.000,00 euro, si applica la sola Franchigia della garanzia base: risarcimento $10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00$ euro
- In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Errato trattamento dei dati personali, con risarcimento determinato pari di 10.000 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto di questa garanzia:
Franchigia 2.000,00 euro
Scoperto 10% di 10.000,00 euro (minimo 1.500,00 euro) = 1.500,00 euro (perché il 10% di 10.000,00 è inferiore al minimo)
Si applica la Franchigia di 2.000,00, quindi il risarcimento è $10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00$ euro
- In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Errato trattamento dei dati personali, con risarcimento determinato di 30.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto di questa garanzia:
Franchigia 2.000,00 euro
Scoperto 10% di 30.000,00 euro (minimo 1.500,00 euro) = 3.000,00 euro (perché il 10% di 30.000 è superiore al minimo)
Si applica lo Scoperto di 3.000,00, quindi il risarcimento è $30.000,00 - 3.000,00 = 27.000,00$ euro

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

Che cosa è assicurato

Sono sempre comprese nell'Assicurazione:

• Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori

Perdite patrimoniali che derivano da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivano da furto, rapina o incendio.

Per titoli, somme di denaro e valori, la garanzia opera se la custodia o il deposito sono documentati.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Limiti di risarcimento come indicato in Polizza.

Come opera la copertura

Se è presente e opera altra copertura assicurativa o altra garanzia della presente Polizza a copertura degli stessi beni, questa garanzia opera:

- a **primo rischio** se l'altra copertura non opera;
- a **secondo rischio**, se l'altra copertura opera, dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.

• Errato trattamento dei dati personali

Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa¹, **solo se è avvenuto in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

A parziale deroga dell'articolo *Soggetti non considerati terzi* punto 3, i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento al netto dell'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

• Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo se sono state utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa in vigore in materia.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento al netto dell'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

• Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività

Danni indiretti che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali o mancato o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, a causa di un errore professionale dell'Assicurato, **se conseguono a Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento al netto dell'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.3 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento

L'Assicurazione è prestata, per uno o più Sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del Massimale indicato in Polizza. **Il Massimale è unico anche in caso di:**

- **corresponsabilità di più Assicurati fra loro;**
- **presenza di una pluralità di danneggiati e Sinistri.**

In caso di più Sinistri che derivano da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Allo stesso modo, più Sinistri che derivano da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro **anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzati o meno in un'azione risarcitoria collettiva.**

In caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti, che deriva anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI, l'Assicurazione opera solo per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è **escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento che deriva da mero vincolo di solidarietà.**



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
Responsabilità civile professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza
Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	-	2.000,00 euro per Sinistro 10.000,00 euro per anno
Errato trattamento dei dati personali	10% minimo 1.500,00 euro	250.000,00 euro
Firma Elettronica Avanzata (FEA)	10% minimo 2.500,00 euro	500.000,00 euro
Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	10% minimo 1.500,00 euro	30% del Massimale RCP



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Estensione del novero dei terzi

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 17, sono considerate terze le società qualificabili rispetto all'Assicurato come controllanti, collegate o controllate, **se esiste con l'Assicurato un contratto di fornitura documentabile del servizio relativo all'attività oggetto dell'Assicurazione.**

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività (articolo *Validità temporale* – *Retroattività*) per la presente garanzia accessoria la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 anni.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.5 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:

1. danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato è abilitato, o dall'esercizio di funzioni di carattere pubblico e privato;
2. danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore;
3. fatti o atti, che generano Sinistri, di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione;
4. danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato;
5. danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o ripetuti determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
6. qualsiasi tipo di Danno materiale;
7. sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare inflitte all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
8. attività di programmazione ed elaborazione di dati, finalizzate al servizio bancario, assicurativo e aeronautico;
9. pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;

10. spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati;
11. attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali;
12. perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione;
13. responsabilità assunte dall'Assicurato in maniera volontaria e che non derivano dalla legge;
14. errori, omissioni o ritardi nella stipula, modifica, variazione di Polizze di assicurazione e nel pagamento di Premi di assicurazione;
15. insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolge l'Assicurato;
16. Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate; dall'attività di gestione di patrimoni, di consulenza organizzativa, finanziaria, strategia o di alta direzione (per esempio l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende);
17. danni causati dalle imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore, e da quelle che sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate;
18. danni di qualsiasi natura, che derivano anche se in parte dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene asbesto;
19. danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
20. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
21. emissione di onde e di campi elettromagnetici;

Esclusione Cyber

La presente Polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

in maniera indipendente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Sono, invece, inclusi in copertura i danni materiali o corporali causati in maniera involontaria a terzi, che derivano dagli eventi oggetto dell'esclusione Cyber.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.6 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

1. i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto², genitori e figli;

3. tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;
4. le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.



Dove vale la copertura?

Art. 1.7 Validità territoriale

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

² Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesaegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 880 880 (dall'estero +39 02 8295 1155) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per Delitti colposi e per Contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo.

In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione del reato.

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra elencate, l'Assicurato deve restituire tutte le spese anticipate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia può anticipare le spese fino a un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i casi di:

- estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
 - applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria.**
A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia opera se viene contestata la violazione delle seguenti normative:
 - Normativa sulla Privacy¹;
 - Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro²;
 - Responsabilità amministrativa da reato³.
In relazione a tale normativa, se in seguito alle indagini il Contraente risulta sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esonero delle sanzioni interdittive. Sono comprese anche le eventuali Spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'Assicurato.
- Ci sono limiti di copertura**
La garanzia opera nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro.
- Codice dell'ambiente⁴;
- presentare opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato.
La garanzia opera anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.

- e) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- f) difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁵**;
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali**;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia, il procedimento penale, amministrativo o disciplinare, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- a) fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.** Le attività coperte riguardano:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.

Art. 1.2 Chi è Assicurato

Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società o studio associato, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone:

1. il legale rappresentante e gli amministratori;
2. i soci liberi professionisti o i professionisti associati allo studio professionale, **solo per l'attività svolta nell'ambito dello studio o società.**

Se il Contraente è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le garanzie operano

esclusivamente per il Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale, se è stata applicata la tariffa corrispondente.

La garanzia Opposizione alle sanzioni amministrative (articolo **Tutela legale** lettera c)), oltre ai soggetti sopra indicati, è inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, per esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza⁶.

Art. 1.3 Attività e beni assicurati

Le garanzie operano per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:

- a) sindaco o revisore dei conti;
- b) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
- c) amministratore di stabili in condominio;
- d) responsabile del servizio di prevenzione e protezione⁷;
- e) consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro⁸;
- f) membro dell'Organismo di Vigilanza⁹;
- g) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.

Le garanzie operano per l'immobile sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali è svolta l'attività d'impresa, che si trovano in Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Ci sono limiti di copertura? Garanzia base

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale		Massimale indicato in Polizza
- per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso – anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento		Anticipo fino a 5.000,00 euro
- per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato		Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia <i>Tutela legale</i>)
- per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile		Fino a 1.000,00 euro per Sinistro
- attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media)		Fino a 5.000,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia <i>Tutela legale</i>) e solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Retroattività penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa di cui all'articolo *Tutela Legale* lettere a) e b) opera anche per i procedimenti penali che conseguono a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **nel limite del numero di anni di retroattività indicato in polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.**

Per prima conoscenza del fatto penalmente rilevante si intende la data in cui l'Assicurato riceve per la prima volta notifica dei seguenti atti:

- informazione di garanzia¹⁰;
- avviso di conclusione delle indagini preliminari¹¹;
- decreto di citazione diretta a giudizio¹²;
- richiesta di rinvio a giudizio¹³;
- qualsiasi altro atto formale emesso dall'Autorità Giudiziaria o da un organo di Polizia Giudiziaria da cui risulta in modo certo l'iscrizione dell'Assicurato nel registro degli indagati o l'avvio di un'azione penale a suo carico per un fatto specifico.

La garanzia non opera se, alla data di stipula del contratto, l'Assicurato è già a conoscenza del fatto penalmente rilevante.

L'Assicurato è considerato a conoscenza del fatto penalmente rilevante quando, prima della stipula del contratto, si verificano per esempio ipotesi di omicidio colposo¹⁴, infortunio sul lavoro o lesioni personali¹⁵, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi¹⁶, incendio¹⁷.

Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, Generali Italia prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Polizza di Tutela legale sottoscritta prima di questo contratto con un altro assicuratore, la presente garanzia opera a esaurimento del Massimale della Polizza sottoscritta in precedenza.

Se anche le Condizioni di Assicurazione della Polizza sottoscritta con l'altro assicuratore prevedono che la garanzia deve operare a secondo rischio, la presente garanzia opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutte le Polizze sottoscritte.

Art. 1.5 Prolungamento postuma

Che cosa è assicurato

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni specificati in Polizza, in deroga ai 2 anni previsti all'articolo *Quando un sinistro è considerato in garanzia*.

Art. 1.6 Continuità penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa di cui all'articolo *Tutela legale* lettere a) e b) opera per gli Eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano in contemporanea tutti i seguenti presupposti:**

- 1) il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale e segue senza alcuna interruzione la Polizza del precedente assicuratore;
- 2) l'assicuratore precedente ha respinto il sinistro solo perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;
- 3) l'Evento assicurativo è denunciato a Generali Italia entro la durata della Polizza Generali Italia;
- 4) l'Assicurato ha denunciato subito il Sinistro al precedente assicuratore;
- 5) il sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste dalla Polizza del precedente assicuratore e in quella di Generali Italia.

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 1.7 Garanzia Contrattuale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (per esempio via web);
- vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
- diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa.

Inoltre, la garanzia opera per difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza¹⁸;**
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.
- assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del Contraente, che ha avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia opera solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le Spese di resistenza e le Spese di Soccombenza¹⁹, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale;**

- 2) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perchè non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale;**
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato;**

b) affrontare controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle Controversie, **per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo.** Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase **per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza.** Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Art. 1.9 Vertenze clienti e recupero crediti UE

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza²⁰, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale;**
 - 2) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perchè non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale;**
 - 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle Responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**

b) affrontare controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle

Controversie, **per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo**. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase **per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza**. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Art. 1.10 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie **per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di 3 casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per l'azione in giudizio e per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.11 Garanzia Cyber

Che cosa è assicurato

La garanzia opera per la difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

- Furto d'identità o utilizzo contrario alla legge dei propri Dati personali o finanziari da parte di terzi;
- Violazione dei dati personali²¹.

Art. 1.12 Vertenze di lavoro

Che cosa è assicurato

La garanzia è prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro può esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Per tali Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato fornisce un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.

Art. 1.13 Fisco e previdenza

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa²². La garanzia opera se il Contraente ha bisogno dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario²³, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.**

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
- assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta a quanto indicato all'articolo *Esclusioni*, la garanzia è inoltre esclusa:

- per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se è accertato che la violazione è compiuta con dolo o Colpa grave²⁴;
- per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.



Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzia contrattuale		1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.14 Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato²⁵, derubricazione del reato da Doloso a colposo);
- Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- Controversie e procedimenti che riguardano lo svolgimento dell'attività medica o sanitaria;
- fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

- f) la materia amministrativa, fiscale e tributaria, (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalle garanzie accessorie, se indicate in Polizza;
- g) Controversie di Diritto civile, salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie Garanzia contrattuale, Vertenze clienti e recupero crediti Italia, Vertenze clienti e recupero crediti UE, Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia;
- h) Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla garanzia *Vertenze di lavoro* se indicata in Polizza;
- i) Controversie in qualità di asseveratore;
- j) Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Fisco e previdenza*, se indicata in Polizza;
- k) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- l) procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- m) opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- n) Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile;
- o) richieste di risarcimento di danni causati per le quali:
 - l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o
 - questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o
 - l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o
 - l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che:
 - stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato;
 - non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Art. 1.15 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie

La garanzia non opera:

- a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o che si trovano in paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
- d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) Controversie contro Generali Italia.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Art. 1.16 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli articoli *Gestione del sinistro* e *Obblighi in caso di sinistro*;

- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati²⁶; se i compensi sono conteggiati con tariffa oraria, per il rimborso sono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi che corrispondono alle attività svolte;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà²⁷;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Dove vale la copertura?

Art. 1.17 Validità territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nel Pacchetto fisco e previdenza e per le controversie incluse nei pacchetti Vertenze coi Clienti e Recupero Crediti Italia e Vertenze Clienti Recupero Crediti solo Stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche

² Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche

³ "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche

⁴ "Testo unico in materia ambientale", Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche

⁵ Art. 1917 del codice civile

⁶ Decreto Legislativo 231/2001

⁷ D.Lgs. n. 81/2008

⁸ D.Lgs. n. 81/2008

⁹ Decreto Legislativo 231/2001

¹⁰ Art. 369 codice di procedura penale

¹¹ Art. 415-bis codice di procedura penale

¹² Art. 550 codice di procedura penale

¹³ Art. 416 codice di procedura penale

¹⁴ Art. 589 codice penale

¹⁵ Artt. 589 e 590 codice penale

¹⁶ Artt. 434 e 449 codice penale

¹⁷ Art. 423 codice penale

¹⁸ art. 1917 codice civile

¹⁹ art. 1917 codice civile

²⁰ art. 1917 codice civile

²¹ art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche e integrazioni

²² Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

²³ Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche

²⁴ art. 5 del Decreto Legislativo 472/97

²⁵ art. 408 codice di procedura penale

²⁶ Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 e successive modifiche e integrazioni

²⁷ art. 1292 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in Polizza.

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'indennizzo e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifica (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo².

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifica (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.

Art. 2.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre Assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Se stipulata altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente Polizza opera a secondo rischio per l'importo di danno eccedente il Massimale della Polizza a primo rischio, **che è considerato come Franchigia fissa in caso di inoperatività della Polizza a primo rischio.**

Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere**:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o

restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato

Premio iniziale di Polizza

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza è calcolato anche sulla base del fatturato (inteso come somma degli importi delle fatture emesse riferito all'ultimo esercizio chiuso) dichiarato dal Contraente al momento della stipula della Polizza. La dichiarazione del relativo importo effettuata dal Contraente in fase di stipula, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza è considerato come Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento del fatturato

Se nel corso della durata del contratto, o di suoi rinnovi, l'importo del fatturato è aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del fatturato aggiornato **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**.

Generali Italia si riserva la facoltà di chiedere al Contraente, l'importo del fatturato, nel corso della durata del contratto. In tal caso, il Contraente deve fornire l'informazione richiesta.

Se l'importo del fatturato è aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) e il Contraente non lo ha comunicato a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica **nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione durante il quale il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno in proporzione tra l'importo del fatturato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello del fatturato aggiornato**.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del fatturato in misura superiore al 20%, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni tramite il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo premio minimo dovuto per le annualità successive, salvo eventuale ulteriore aumento del fatturato in misura superiore al 20%.

Se il Contraente non accetta il nuovo Premio proposto, il contratto è risolto alla scadenza pattuita in origine (maggiorata di 30 giorni).



Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1

- Fatturato annuo dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 20% (200.000,00 euro)
- Fatturato annuo effettivo: 1.050.000,00 euro

La garanzia opera.

Esempio 2

- Fatturato annuo dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 20% (200.000,00 euro)
- Fatturato annuo effettivo: 1.500.000,00 euro

La garanzia opera ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro, quindi del 66,6% dell'importo liquidabile.

Art. 2.8 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento o a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
 - per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito,
 - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.

Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, **in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata.** In caso di sospensione la copertura produce di nuovo i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o in Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia;

- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti⁴. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE: il pagamento del premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.



Salvo buon fine: la garanzia opera anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è accreditato in un momento successivo. In caso di mancato accredito la garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile dopo la registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'app [MyGenerali](#).

Art. 2.9 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.10 Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza cessa senza necessità di disdetta.

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Se la Polizza è stata stipulata con tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione come indicato all'art. Disdetta e recesso.

Art. 2.11 Validità temporale - Retroattività

Inizio della garanzia - Retroattività

L'Assicurazione di Responsabilità civile professionale è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato⁵ e che lo stesso non è a conoscenza di alcun elemento che può far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo precedente alla stipula della presente Polizza,

- se è stata pattuita la Retroattività della copertura, l'Assicurazione **opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; il periodo di retroattività pattuito è pari al numero di anni riportato in Polizza alla voce Retroattività.**
- se non è stata pattuita la Retroattività della copertura, l'Assicurazione **opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione se conseguono a comportamenti posti in essere nel medesimo periodo.**

Nota bene:

Se in Polizza è prevista la Retroattività, per la garanzia accessoria Estensione del novero dei terzi, se selezionata, **la Retroattività è limitata a 2 anni.**

Se il Sinistro è determinato da comportamenti che implicano più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione.

Se la presente Polizza sostituisce senza soluzione di continuità altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la garanzia opera alle condizioni previste dal presente contratto anche se la richiesta di risarcimento deriva da comportamenti commessi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita (compresa la Retroattività se prevista).



ESEMPIO

- Polizza con decorrenza 1.1.2025 e scadenza 1.1.2026
- Retroattività 10 anni
- Presenza garanzia accessoria Estensione del novero dei terzi con Retroattività 2 anni

Se in data 1.1.2026 sostituisco la Polizza mantenendo la Retroattività di 10 anni e la garanzia accessoria Estensione del novero dei terzi:

- per la garanzia Rc professionale la copertura opera per comportamenti commessi dal 1.1.2015 (periodo di efficacia della Polizza sostituita compreso il periodo di Retroattività di 10 anni)
- per la garanzia accessoria Estensione del novero dei terzi la copertura opera per comportamenti commessi dal 1.1.2023 (periodo di efficacia della Polizza sostituita compreso il periodo di Retroattività di 2 anni)

Termine della garanzia

L'Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato dopo la data di cessazione del contratto.

Art. 2.12 Ultrattività per cessazione dell'attività (Postuma)

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, che si verifica durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, se acquistata l'Ultrattività per cessazione dell'attività (Postuma), le richieste di risarcimento che si riferiscono a

comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista e salvo eventuali diversi termini previsti dalle singole garanzie) e fino alla data di cessazione dell'attività, sono coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore anche se ricevute dall'Assicurato nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività.

Come opera la copertura

Per attivare l'Ultrattività, il Contraente o l'Assicurato (o i suoi eredi) devono:

- dare tempestiva comunicazione a Generali Italia dell'avvenuta cessazione dell'attività professionale e dell'intenzione di acquistare l'Ultrattività;
- entro 30 giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, perfezionare apposita appendice di proroga tramite pagamento, in un'unica soluzione, del Premio dovuto pari a 3 volte l'importo dell'ultimo premio annuo.

Ci sono limiti di copertura

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima di esposizione di Generali Italia a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e il periodo di Ultrattività.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le richieste di risarcimento relative ai fatti che hanno determinato la radiazione o la sospensione dall'albo dell'Ordine professionale.

ESTENSIONI VALIDITÀ TEMPORALE

Le seguenti estensioni operano solo se richiamate in Polizza

Art. 2.13 Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)

L'Assicurazione di Responsabilità civile opera per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione anche se ricevute per la prima volta dall'Assicurato, o dai suoi aventi diritto, nei 10 anni successivi alla cessazione del contratto a prescindere dalla causa della cessazione.

Ci sono limiti di copertura

Il Massimale è unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponde al Massimale previsto dalla Polizza in corso al momento della cessazione del contratto.

Art. 2.14 Deeming Clause

L'Assicurazione di Responsabilità civile opera anche per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta dopo la scadenza della Polizza, che conseguono o sono collegate a circostanze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza denunciate durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.15 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

Art. 2.16 Disdetta e Recesso

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 2.17 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può recedere dal contratto a seguito della denuncia di ogni Sinistro.

Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.18 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile

² Art. 1898 codice civile

³ Art. 1897 codice civile

⁴ Art. 1901 del Codice civile

⁵ Artt. 1892 e 1893 del Codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza¹.

La denuncia **deve contenere**:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile²;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. comunicare in maniera tempestiva richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non subito disponibili, acquisibili appena possibile per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non disponibile subito, da lui acquisibile appena possibile;
7. comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa; nomina se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro.** Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto al risarcimento e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento o,
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente, dell'Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato per il Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

¹ Art. 1913 codice civile

² Art. 1915 codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il Premio è stato pagato, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali o procedimento penale o amministrativo o per le Controversie contrattuali con Richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti;
- trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto, se il Premio è stato pagato, per Controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto in vigore con Generali Italia per i medesimi rischi (che ha avuto una durata minima di 90 giorni), l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione**.

La copertura opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo¹.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

- la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Art. 3.2 Denuncia del sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata in maniera tempestiva tramite una delle seguenti modalità:

- DENUNCIA TELEFONICA al **numero verde 800 880 880 e il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00). Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
- DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it;
- CONSULENZA LEGALE TELEFONICA: al numero verde 800 880 880 e il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00).

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, comunque entro il termine utile per la difesa.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Art. 3.3 Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata solo a DAS secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'aiuto di professionisti da essa individuati². A tale scopo l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di procedimento penale per Delitto Doloso, le prestazioni sono sospese e il rimborso delle spese di difesa sostenute è condizionato ad assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza passata in giudicato o a derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato vuole in alternativa agire tramite le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione³.

Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro in maniera tempestiva e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare in maniera tempestiva DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene e non rimborsa spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella;**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della Controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo se DAS verifica un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;**
- f) **per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi solo al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.**

Art. 3.6 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:

- **dell'operato di legali e periti;**
- **di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- **paga l'indennizzo;**
- **comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.**

¹ Artt. 374-376 del codice di procedura penale

² Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05

³ D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010



generali.it